

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5518

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003

Presentato il 28 dicembre 2004

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con la firma degli Accordi di pace tra il Governo guatemalteco ed i movimenti guerriglieri dell'opposizione, avvenuta il 29 dicembre 1996 al termine di un lungo processo negoziale, si è chiusa un'epoca di violenza

per il Guatemala e se n'è aperta un'altra, non meno impegnativa, dedicata alla riconciliazione e alla costruzione dalle fondamenta di un « nuovo Guatemala » e cioè di uno Stato di diritto su base multi-etnica, pluriculturale e multilingue. Gli Accordi

firmati toccano i principali temi della vita politico-economica del Paese e hanno rappresentato un'agenda ben definita nell'ultimo anno del Governo, guidato dal Presidente Alvaro Arzù.

La prima fase della loro esecuzione si è svolta in modo soddisfacente, ponendo le basi per la trasformazione del Paese: la smobilitazione delle forze dell'ex guerriglia dell'UNRG (*Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca*) si è conclusa nei termini convenuti con l'attiva partecipazione della società civile e, in particolare, delle popolazioni indigene. Rimangono tuttavia ancora disattesi alcuni Accordi per i quali la Comunità internazionale richiama il Governo guatemalteco al rispetto degli impegni assunti.

La Comunità internazionale in particolare richiama il Governo al rispetto dei diritti umani e alla attuazione degli impegni degli Accordi di pace come la lotta alla impunità, la riforma elettorale, la decentralizzazione amministrativa e la riforma fiscale, anche se questi generano resistenze da parte di importanti gruppi economici e sociali del Paese che intendono mantenere i loro privilegi.

Il processo di democratizzazione in atto in Guatemala è stato costantemente seguito e valutato sia dal Governo che dal Parlamento italiano ed il nostro interesse si è concretizzato con l'invio di osservatori italiani alle elezioni politiche, svoltesi nel dicembre 1999, che portarono alla Presidenza del Paese, con procedure trasparenti e non contestate, Portillo.

I rapporti bilaterali hanno registrato positivi sviluppi in alcuni settori, come quello culturale, con la riapertura dell'Istituto italiano di cultura di Città del Guatemala, nonché con l'attività, in seno alla locale Università, di un lettore di ruolo inviato dal Ministero degli affari esteri e con l'entrata in funzione nell'Ambasciata d'Italia dell'Ufficio di cooperazione locale (UTL), con competenze allargate a tutti i Paesi del centro America.

In merito all'impegno italiano nel settore economico, si registra in Guatemala la presenza di alcune nostre imprese ben inserite nel tessuto locale — ad esempio la

Italtel (telefonia), Fatme (elettronica), Tamburino (costruzioni), Mediacop e Italconsult (ingegneria), Impregilo (costruzioni) — per le quali si è inteso comporre anche un quadro giuridico di riferimento, firmando con le Autorità guatemalteche un Accordo di promozione e protezione degli investimenti.

L'Accordo culturale e scientifico con il Paese centro americano, ricco di un suo rilevante retaggio storico e di una cultura autoctona di origine Maya, intende sostenere l'evoluzione in senso democratico del Guatemala e rafforzare i legami di collaborazione culturale e scientifica, anche in vista di una più incisiva azione propulsiva del Paese nell'area centro americana. Esso risponde inoltre all'accresciuto interesse dei guatemaltechi per la cultura europea, che ha fortemente impregnato quella nazionale a seguito delle consistenti ondate migratorie registrate all'inizio del XX secolo.

Come detto, un momento di rilievo nell'avanzamento del processo di pace sono state le elezioni presidenziali del 26 dicembre 1999, svoltesi in maniera trasparente e regolare alla presenza degli osservatori internazionali, al cui monitoraggio l'Unione europea aveva partecipato con l'invio di una propria missione di osservatori che hanno operato in stretto contatto con la missione dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA). L'esito della prova elettorale ha visto la netta vittoria, al secondo turno, con il 68,92 per cento dei voti, dell'ex democristiano di tendenza conservatrice, Alfonso Portillo.

Il Guatemala è tra i Paesi promotori del « Sistema di integrazione centro americana » (SICA), ospita la sede del Parlamento centro americano (PARLACEN) e quella della SIECA (*Secretaria Economica de la Integración CentroAmericana*), quali organi del SICA.

Il processo di ricostruzione nazionale ha fatto registrare timidi passi in avanti ed ultimamente ha subito una accelerazione con una iniziativa tripartita del Guatemala, Nicaragua ed El Salvador: i Presidenti dei tre Paesi hanno infatti sottoscritto una « Dichiarazione trinazionale »,

concordando una serie di principi e di misure nel campo politico, economico e sociale, che si sono impegnati a realizzare tra di loro per avanzare sulla via dell'integrazione economica.

L'Unione europea si pone oggi per il Guatemala e per l'area centro americana come il grande interlocutore di oltre Atlantico, sia sotto l'aspetto politico, sia sotto quello commerciale. I numerosi progetti europei in Guatemala riguardano in particolare la cooperazione finanziaria e tecnica ed economica, l'ambiente, nonché la lotta alla povertà e alla droga.

Così pure va aggiunto che, durante il semestre di Presidenza italiana della Unione europea, il nostro Paese ha inteso proseguire sulle stesse linee di intensa collaborazione adottate appunto dall'Unione europea e che avevano una base nei buoni rapporti rafforzatisi in passato grazie allo svilupparsi delle attività di cooperazione e consolidati fin dai tempi del Programma di sviluppo umano multi-settoriale per il centro America denominato «Prodere», eseguito d'intesa con l'UNDP.

Analisi dell'articolato.

Articolo 1. Stabilisce i settori interessati dall'Accordo: cultura, scienza, tecnologia, tradizioni e lingua.

Articoli 2-3. Riconoscono le istituzioni accademiche, le amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei come *partner* dell'Accordo.

Articolo 4. Partecipazione di Organismi internazionali all'Accordo tramite i due Paesi.

Articolo 5. Creazione di Istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.

Articolo 6. Collaborazione nei settore dell'istruzione.

Articolo 7. Offerta di borse di studio.

Articoli 8-10 e 12. Collaborazione in campo editoriale, nelle arti visive, nel settore radiotelevisivo e nello sport.

Articolo 11. Repressione del traffico illegale di opere d'arte e d'ingegno.

Articolo 13. Collaborazione nel settore dei diritti umani.

Articolo 14. Cooperazione scientifica e tecnologia.

Articolo 15. Collaborazione nei settori della conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; in quello del turismo e delle scienze umane.

Articolo 16. Circolazione delle persone e delle cose nell'ambito dell'Accordo.

Articolo 17. Protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale.

Articolo 18. Istituzione di una Commissione Mista.

Articolo 19. Entrata in vigore e durata dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e il Guatemala in materia di cooperazione culturale e scientifica, comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli:

ARTICOLO 2.

Allo scopo di migliorare la collaborazione tra le Istituzioni accademiche dei rispettivi Paesi, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori, nonché la realizzazione di ricerche congiunte. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 2 docenti guatemaltechi per 10 giorni: (euro 93
x 2 persone x 10 giorni) euro 1.860

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Guatemala 2 docenti. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificabili:

n. 2 biglietti aerei A/R Roma/Città del Guatemala
(euro 1.291 x 2 persone) euro 2.582

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede di finanziare specifici accordi di cooperazione universitaria.

Il relativo onere viene quantificato in euro 15.494

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Guatemala, si prevedono le seguenti iniziative, così suddivise:

sostegno alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di corsi e seminari di formazione per gli insegnanti locali di italiano. Il relativo onere viene quantificato in euro 2.000

invio di forniture librerie, materiale didattico ed audiovisivo ad Università guatemalteche per il supporto all'insegnamento della lingua italiana. La relativa spesa è di	euro 4.000
Organizzazione di convegni per la diffusione della lingua italiana. La relativa spesa viene quantificata in	euro 3.000
Contributo ad Istituzioni universitarie guatemalteche per la costituzione di n. 2 cattedre di lingua italiana (euro 15.495 x 2 cattedre)	euro 30.990
Contributo ad istituzioni scolastiche secondarie guatemalteche per la costituzione di 1 cattedra di lingua italiana (euro 18.075 x 1 cattedra)	euro 18.075
Totale onere (articolo 2)	euro 78.001

ARTICOLO 3.

Allo scopo di migliorare la collaborazione tra gli archivi ed i musei dei rispettivi Paesi, viene previsto lo scambio di esperti e l'invio di documenti. La relativa spesa è così suddivisa:

soggiorno per un archivista guatemalteco: (euro 93 al giorno x 1 persona x 10 giorni)	euro 930
invio di un archivista italiano in Guatemala: biglietto aereo A/R Roma/Città del Guatemala (euro 1.291 x 1 persona)	euro 1.291
invio di documenti	euro 1.000
Totale onere (articolo 3)	euro 3.221

Il suddetto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento archivi.

ARTICOLO 6.

Per favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione, si prevede, ogni tre anni, l'invio in Guatemala di esperti per migliorare gli ordinamenti scolastici e le metodologie didattiche dei rispettivi Paesi. Nell'ipotesi dell'invio in Guatemala di tre funzionari, di cui uno del Ministero degli affari esteri e due del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa, sulla base del calcolo indicato all'articolo 18, viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 5 giorni)	euro 2.085
diaria giornaliera (euro 153 x 3 persone x 5 giorni)	euro 2.295

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma — Città del Guatemala (euro 1.291 x 3 persone = euro 3.873 + euro 194 quale maggiorazione del 5 per cento)	euro 4.067
Totale onere (articolo 6)	euro 8.447

Di detto onere, l'importo di euro 5.632 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ARTICOLO 7.

Relativamente alla concessione di borse di studio per gli studenti guatemaltechi, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno n. 8 borse. I relativi oneri sono così suddivisi:

(euro 620 x 8 borse)	euro 4.960
spese di assicurazione: (euro 26 x 8 persone) . .	euro 208
Totale onere (articolo 7)	euro 5.168

ARTICOLO 8.

Al fine di promuovere la collaborazione nel campo editoriale, vengono previste iniziative per la traduzione, la pubblicazione, nonché per le mostre e le fiere del libro italiano. La relativa spesa viene quantificata in

euro 2.000

ARTICOLO 9.

Per contribuire alla realizzazione in Guatemala di iniziative nel settore artistico, cinematografico, teatrale e musicale, si prevede, da parte italiana, una spesa quantificata in

euro 36.000

ARTICOLO 12.

Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze nel settore della gioventù, si prevedono le seguenti iniziative, la cui spesa viene così suddivisa:

sostegno per le missioni e l'ospitalità delle sotto-commissioni miste, incaricate della realizzazione dei programmi degli scambi giovanili	euro 5.000
contributo per realizzare i previsti progetti di scambi giovanili tra le associazioni e gli enti dei rispettivi Paesi	euro 25.000
Totale onere (articolo 12)	euro 30.000

ARTICOLO 14.

Per promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunta mediante lo scambio di esperti, docenti e ricercatori fra i rispettivi Paesi. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

15 docenti o ricercatori per 10 giorni. Soggiorni di breve durata (euro 93 al giorno x 10 giorni x 15 persone)	euro 13.950
15 docenti o ricercatori per 1 mese. Soggiorni di lunga durata (euro 1.033 al giorno x 1 mese x 15 persone)	euro 15.495
spesa di assicurazione (euro 26 a persona x 30 persone)	euro 780

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Guatemala n. 15 docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

15 biglietti aerei A/R Roma/Città Guatemala (euro 1.291 x 15 persone)	euro 19.365
Per contribuire alla realizzazione delle iniziative previste nei settori scientifici e tecnologici, quali la visita di esperti, l'invio di documenti, l'organizzazione di mostre, seminari e conferenze, viene previsto, da parte italiana, l'apporto di un contributo quantificato in	euro 30.000

Si prevede, inoltre, il finanziamento annuale di n. 5 progetti congiunti di reciproco interesse scientifico:

(euro 10.330 x 5 progetti)	euro 51.650
--------------------------------------	-------------

Il suddetto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Totale onere (articolo 14) euro 131.240

ARTICOLO 15.

Al fine di favorire la collaborazione nei settori dell'archeologia e dell'antropologia, della conservazione e del restauro del patrimonio culturale, si prevedono le seguenti iniziative:

contributo per sostenere le missioni archeologiche in Guatemala: (euro 15.495)	euro 15.495
soggiorno per 1 archeologo guatemalteco per 7 giorni: (euro 93 x 1 persona x 7 giorni)	euro 651

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Invio di n. 1 archeologo in Guatemala: n. 1 biglietto aereo A/R Roma — Città del Guatemala (euro 1.291 x 1 persona) euro 1.291

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Invio di 2 esperti italiani in Guatemala: n. 2 biglietti aerei A/R Roma-Città del Guatemala (euro 1.291 x 2 persone) euro 2.582

Totale onere (articolo 15) euro 20.019

ARTICOLO 18.

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione Mista, incaricata di redigere i Protocolli esecutivi e che si riunirà, ogni tre anni, alternativamente in Guatemala ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 5 funzionari, di cui 2 del Ministero degli affari esteri, 2 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 1 del Ministero per i beni e le attività culturali, per un periodo di 5 giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione: pernottamento (euro 139 al giorno x 5 persone x 5 giorni) euro 3.475

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 113,50 cui si aggiungono euro 34, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 113,50 viene ridotto di euro 38, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 110 + euro 43, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 153 x 5 persone x 5 giorni) euro 3.825

Spese di viaggio: biglietto aereo A/R Roma — Città del Guatemala (euro 1.291 x 5 persone = euro 6.455 + euro 323 quale maggiorazione del 5 per cento) euro 6.778

Totale onere (articolo 18) euro 14.078

Di detto onere, l'importo di euro 5.632 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e l'importo di euro 2.816 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2005 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 75.358 a decorrere dall'anno 2005, per euro 5.632 a decorrere dall'anno 2007 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per euro 5.163 a decorrere dall'anno 2005, per euro 2.816 a decorrere dall'anno 2007 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e, per la rimanente parte, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

	Anno 2005 euro	Anno 2006 euro	Anno 2007 euro
ARTICOLO 2	78.001	78.001	78.001
ARTICOLO 3	3.221	3.221	3.221
ARTICOLO 6	—	—	8.447
ARTICOLO 7	5.168	5.168	5.168
ARTICOLO 8	2.000	2.000	2.000
ARTICOLO 9	36.000	36.000	36.000
ARTICOLO 12	30.000	30.000	30.000
ARTICOLO 14	131.240	131.240	131.240
ARTICOLO 15	20.019	20.019	20.019
ARTICOLO 18	—	—	14.078
Totale	305.649	305.649	328.174
In cifra tonda	305.650	305.650	328.175

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e loro durata, alla organizzazione di mostre, alla realizzazione di eventi culturali, di iniziative scientifiche e tecnologiche, per lo sviluppo della lingua italiana in Guatemala, di quelle in favore della gioventù, delle intese tra le Università nel settore archeologico, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Relativamente alla collaborazione tra gli Organismi radiotelevisivi (articolo 10), si rappresenta che non viene previsto alcun onere a carico del bilancio dello Stato, in quanto la eventuale spesa viene sostenuta dall'Organismo radiotelevisivo italiano, interessato alla iniziativa.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

La ratifica legislativa dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica con il Guatemala è resa necessaria in quanto la sussistenza di oneri previsti a carico del bilancio dello Stato dall'Atto internazionale in questione ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si rilevano aspetti di incompatibilità o di conflitto con l'ordinamento comunitario.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si prevede di dover porre in essere né regolamenti, né atti amministrativi (decreti ministeriali o interministeriali) per dare attuazione a tale provvedimento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, destinatari diretti e indiretti.

Lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala appaiono quanto mai opportune in considerazione della particolare situazione politica ed economica di quel Paese e dello stato delle relazioni che il nostro Paese intrattiene, che possono definirsi molto buone.

La firma di un Accordo nella materia culturale e scientifica è stato sollecitato dal Guatemala in numerose occasioni e ha trovato rispondenza nelle autorità italiane.

Le Parti contraenti sono l'Italia e il Guatemala con esclusione di qualsiasi altro soggetto di diritto internazionale.

Nell'ambito, poi, di ciascuno Stato sono da considerare destinatari passivi dell'Accordo in questione le rispettive amministrazioni centrali e periferiche, le università, le istituzioni scolastiche e culturali, i musei, le biblioteche, nonché funzionari pubblici e privati, studenti, e privati cittadini che operano attivamente nei settori culturale, scientifico e tecnologico.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Il recepimento dell'Accordo in questione nel nostro ordinamento giuridico intende favorire una migliore conoscenza dei due Paesi e la creazione, lo sviluppo e l'organizzazione di ricerche, studi ed eventi tra enti di ricerca scientifica, tecnologica e culturale, biblioteche e musei dei due Paesi, l'apprendimento delle lingue nazionali, la concessione di borse di studio, la collaborazione in campo archeologico e nel settore della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale, sociale e ambientale.

L'istituzione di una Commissione Mista verificherà lo sviluppo della cooperazione bilaterale e l'elaborazione di programmi esecutivi capaci di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003.

ART. 2

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 305.650 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 328.175 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, (qui di seguito denominati "le Parti"), desiderosi di rafforzare i legami di cooperazione e di amicizia tra i due Paesi, nonché di favorire il trasferimento di tecnologie, consapevoli che lo sviluppo delle relazioni culturali contribuirà ad una migliore reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, artistico e scientifico, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.

Le due Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e corsi impartiti da Lettori e Conferenzieri.

ARTICOLO 3

Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

ARTICOLO 5

Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

ARTICOLO 7

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle due Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 9

Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo.

ARTICOLO 10

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti

ARTICOLO 11

Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

ARTICOLO 12

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

ARTICOLO 13

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

ARTICOLO 14

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente.

Detta cooperazione sarà attuata attraverso visite di esperti dei due Paesi, lo scambio di informazioni e documentazione, l'organizzazione congiunta di seminari, conferenze e mostre, la realizzazione di studi e progetti di ricerca comuni, ed ogni altra attività concordata dalle Parti nell'ambito delle finalità del presente Accordo.

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

ARTICOLO 15

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, anche ai fini di una collaborazione nel settore turistico, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.

ARTICOLO 16

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 17

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo.

A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le parti. Qualora necessario entrambi le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale e derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di proprietà intellettuale.

Le Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie fra gli Enti statali e pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 18

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

ARTICOLO 19


Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambi le Parti decidano diversamente.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Roma* il *27 ottobre 2003* in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL GUATEMALA



PAGINA BIANCA

€ 0,60



14PDL0068030